



REPUBBLICA ITALIANA

169/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61202**
del ruolo generale, proposto da:

- **Luigi Neri**, nato il 23.08.1946 a Ururi (CB) ed ivi residente in Piazza
Municipio n. 23 ed elett.te dom.to in Roma Via degli Scipioni n. 268/A
presso lo studio dell'Avv. Ermelinda Neri, che lo rappresenta e
difende (PEC ermelindaneri@ordineavvocatiroma.org).

Appellante

Contro

- la **Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Emilia Romagna**, in persona del Procuratore p.t.;

- la **Procura Generale di Appello della Corte dei conti di Roma**, in
persona del Procuratore Generale p.t.,

Appellato

Antonella SALVI, C.F. SLVNNL56B63C469R, non costituita nel presente grado giudizio;

Appellata

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 74/2023, depositata il 7 agosto 2023, resa sui giudizi riuniti di responsabilità iscritto al n. 45211 e 45973 del registro di segreteria.

UDITI all'udienza pubblica del 3 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Serena Scippa, il relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Ermelinda Neri per l'appellante e il Vice Procuratore Generale Cons. Giulia De Franciscis per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 74/2023, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato Neri Luigi, a titolo gravemente colposo in via sussidiaria, e Salvi Antonella (erede unica di Bersani Romeo) a titolo di dolo in via principale al pagamento, rispettivamente, di € 108.374,52 e di € 252.873,89, nell'ambito di una fattispecie di illecita percezione di contributi pubblici, volti a sostenere la ripresa delle attività produttive agricole dopo il terremoto del 2012, consumatasi nel comune di Cento (FE).

Detto finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012

(conv. in legge n. 122/2012), era finalizzato a sostenere il riavvio delle attività produttive agricole dopo il terremoto attraverso l'ausilio alla ricostruzione degli immobili danneggiati e prevedeva - tra le condizioni di ammissibilità dell'erogazione, come integrate dalle linee guida regionali - che si trattasse di edifici non degradati in epoca antecedente al sisma e che degli stessi venisse mantenuta la destinazione agricolo-produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati.

Con riguardo al precettore del finanziamento (sig. Romeo Bersani), l'azione erariale ha posto a suo carico (*id est* dell'erede Antonella Salvi) la dolosa responsabilità per l'illecita percezione del contributo contestato, avendo questi presentato consapevolmente una domanda di finanziamento contenente indicazioni non veritiere (l'esistenza della stabilità e dell'utilizzabilità dell'immobile - in realtà già inutilizzabile prima del sisma - il suo utilizzo come deposito, nonché la perdurante destinazione del fabbricato a finalità produttive, mentre è stato destinato ad uso abitativo, avendo scientemente modificato la destinazione d'uso del fabbricato e successivamente venduto a terzi lo stesso quale abitazione).

Con riguardo al Neri, la Procura regionale ha censurato il fatto di aver concorso alla dichiarazione delle riferite condizioni di ammissibilità non veritiere e, in particolare, di aver dichiarato la non preesistenza, rispetto al sisma, di gravi lesioni nella copertura dell'edificio, affermando specificamente, con perizia asseverata, che "i danni non sono preesistenti al sisma" e che "non sono dovuti a vetustà e/o a

cattiva manutenzione dell'edificio".

Sul terreno processuale, occorre evidenziare, con riguardo al Neri, che la Sezione regionale, con una prima sentenza n. 92/2020, aveva respinto la domanda attorea in ragione della ritenuta inammissibilità dell'atto di citazione, per la mancata *vocatio in ius* degli eredi di Romeo Bersani, beneficiario del finanziamento contestato, deceduto successivamente alla notificazione dell'invito a dedurre.

Detta decisione è stata riformata da questa Sezione di Appello che, con sentenza n. 58/2022, ha rimesso gli atti al primo giudice, per l'esame nel merito della stessa.

Il giudizio nei riguardi del Neri è stato quindi riassunto dinanzi alla sezione territoriale, che, con la richiamata sentenza n. 74/2023, ha disposto la riunione del giudizio con quello relativo all'erede del percettore del finanziamento, decidendo l'unitaria causa nei termini già compendiati.

Avverso detta ultima sentenza ha proposto appello Luigi Neri, articolando i motivi di appello di seguito compendiati.

A) Inesistenza/nullità della notifica dell'atto di riassunzione a seguito della sentenza n. 58/22, del giudizio avente RG 45211 e della sentenza n. 74/2023 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna.

L'appellante ha lamentato il fatto che l'atto di riassunzione (relativo al giudizio di primo grado) fosse notificato al domicilio dell'Avv. Annamaria De Michele, difensore in primo grado che, a seguito della remissione del mandato comunicato (in tesi) sia alla parte che alla

Corte dei conti, era stata sostituita dall'Avv. Ermelinda Neri, come difensore unico, in sede di appello a fronte del nuovo conferimento di procura con elezione di nuovo e diverso domicilio (la sentenza di appello n. 58/22 riporta detta ultima elezione di domicilio e il nuovo difensore era stato presente in aula).

L'appellante ritiene pertanto che il giudice di prime cure si sia erroneamente limitato a dichiarare, nel giudizio riassunto, la mera assenza dell'Avv. De Michele, quale destinataria della notifica, senza avvedersi della sostituzione del difensore e della mancata notifica al nuovo patrono.

Ha altresì rilevato che, in presenza di costituzione a mezzo del difensore, la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte personalmente non può ritenersi idonea all'instaurazione del rapporto processuale qualora la parte non si sia costituita in giudizio, sanando in tal modo la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. L'appellante ha chiesto che la notifica della riassunzione sia dichiarata inesistente e che sia conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ex art. 109 c.g.c. per mancata riassunzione entro i termini di legge, con conseguente nullità della sentenza impugnata n. 74/2023.

B) L'appellante, ha altresì evidenziato in via preliminare, che "alcun contraddittorio è avvenuto" in primo grado con la signora Salvi e che "non essendo stato notificato l'atto di riassunzione, allo stato non è in grado di esperire alcuna difesa in merito alla correttezza formale e sostanziale dello stesso, così come non è in grado di replicare agli scritti della Sig.ra Salvi".

L'appellante ha lamentato il fatto che nel giudizio a quo non è stata valutata la copiosa documentazione depositata nei precedenti giudizi e la memoria depositata in grado di appello.

Ha sottolineato inoltre che il giudizio di riassunzione è stato riunito per connessione oggettiva con altro giudizio avente RG 45973, ove la Procura e Antonella Salvi (erede di Romeo Bersani) hanno, con i propri atti, proposto domande e/o sollevato eccezioni delle quali l'istante non conosce il contenuto e sulle quali tuttavia la Corte ha statuito anche in relazione al Neri. Alcun contraddittorio sarebbe stato dunque assicurato in merito all'attribuzione di responsabilità al Neri per la quota del 30% (pari ad euro 108.374,52) del danno.

C) Mancanza della colpa grave, da rapportarsi alle concrete possibilità dell'agente.

a) con riguardo alla censurata violazione del paragrafo 15 delle linee guida regionale per la concessione del contributo per non avere indicato nella perizia giurata importanti lesioni sulla copertura dell'immobile già presenti nell'anno 2010, l'appellante, premesso che la Procura ha basato l'addebito esclusivamente su alcune foto tratte da google maps e dal SIT relative al periodo 2008-2010, ha sostenuto che dalle foto risulterebbe estremamente difficile dimostrare la presenza delle suddette lesioni sulla copertura a fronte dei rampicanti che occludevano la vista dell'intera facciata, come riportato anche in un'ordinanza del Comune (che aveva ritenuto assente qualsivoglia elemento ostativo alla concessione del contributo comunale).

Inoltre, l'appellante ha prodotto una missiva del Bersani in cui

comunicava che *“nel buco del tetto segnalato c’era un camino che è stato riparato nel periodo fine 2011 inizio 2012, periodo antecedente il terremoto”*

L’appellante ha altresì richiamato le dichiarazioni rese dal progettista delle strutture dell’immobile Ing. Lambertini, secondo cui *“alcuni danni sui solai erano precedenti l’evento sismico del 2012 sono risultati ininfluenti sulla determinazione dello stato di danno dell’immobile in quanto la definizione dello stesso era determinata dal crollo di una porzione del fabbricato e che tutti gli altri danni eventualmente presenti sull’immobile non hanno influito sul livello operativo finale”*.

Inoltre, l’appellante ha sostenuto che sovente il contenuto delle Schede Aedes venivano compilate dai tecnici certificatori senza entrare negli immobili pericolanti/crollati e che gli stessi segnalavano alcuni danni pre-esistenti in base a dichiarazioni dei proprietari.

Lo stesso Neri aveva sostenuto, nelle sue controdeduzioni, che il sopralluogo era stato effettuato solo a livello stradale, essendo impedito a chiunque di accedere alla struttura a fronte del divieto di accesso posto dal Comune di Cento che aveva decretato la totale inagibilità dell’immobile.

Secondo l’appellante, inoltre, perfino nel caso in cui fosse effettivamente esistito uno stato fessurativo persistente al sisma, un cedimento in copertura delle dimensioni di cui alle foto del 2008 - 2010 non avrebbe comunque potuto dare luogo ad una situazione di inagibilità di fatto per la stessa destinazione d’uso del magazzino agricolo, che non necessita di particolari requisiti se non quello della stabilità e sicurezza statica (come specificato nelle Linee guida per la

ricostruzione, cap. 16, VI capoverso).

Pertanto, prima del sisma l'immobile sarebbe stato "perfettamente agibile" e utilizzabile, a fini produttivi, per la sua attività di allevamento pesci e magazzino merci e attrezzature funzionali all'attività, come dimostra la foto allegata alla perizia dell'Ing. Lambertini del mese di febbraio 2013 (unica foto dell'immobile, precedente alla perizia), ed era dotato di allacciamento alla rete elettrica con utenza attiva (come da fattura all. n. 12 alla memoria di primo grado).

D'altro canto, la Procura non avrebbe dato prova che dette lesioni rilevate a settembre 2010, fossero effettivamente ancora presenti, quasi due anni dopo, nel maggio 2012.

Secondo l'appellante, *"il Sig. Neri non ha descritto le lesioni asseritamente presenti sulla copertura dell'immobile poiché, come sopra detto, esse non erano direttamente rilevabili dopo il crollo dell'immobile e soprattutto poiché, in base alle indagini da lui svolte in loco, al momento del sisma, tali lesioni non erano presenti, essendo state nel frattempo riparate dal proprietario al fine di poterlo utilizzare in sicurezza, come dallo stesso espressamente dichiarato"*.

b) Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 14 comma 5 delle Linee guida per assenza di montacarichi ai piani superiori e per l'esistenza di accessi interni inadeguati all'ingresso di attrezzature, l'appellante ha sostenuto che "il requisito è stato interpretato nel senso che non vi è mai stato alcun obbligo in capo ai richiedenti il contributo di installare un montacarichi per accedere ai piani superiori

(dove venivano riposte principalmente piccole attrezzerie e cassette per la raccolta frutta ...)”, secondo valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze concrete.

Anche con riguardo alla contestata assenza di accessi idonei all’ingresso delle attrezzature, l’appellante ha sostenuto che l’idoneità era da valutarsi in base all’attività svolta nell’immobile.

Peraltro, l’autorizzazione paesaggistica prescriveva che gli accessi all’immobile fossero, per numero e dimensioni, uguali a quelle preesistenti, senza possibilità di adottare altre soluzioni in difformità della stessa; inoltre, accanto all’immobile ricostruito vi era un secondo magazzino con ingresso idoneo a consentire l’accesso dei mezzi agricoli (come da foto versata in atti).

L’immobile in questione era stato peraltro assentito dal Comune, sul piano edilizio, quale deposito (non un’abitazione) e tale risultava sulla scheda AEDES.

Non risponderebbe dunque al vero quanto affermato nella sentenza gravata, secondo cui il “capannone vecchio” veniva utilizzato per conservare le macchine agricole e verosimilmente anche come deposito, mentre l’immobile ristrutturato con il contributo pubblico risultava formalmente destinato, sino alla fine del 2014, ad uso abitativo nonché fatiscente e degradato per importanti “danni preesistenti” al sisma del 2012.

Peraltro, il progetto di demolizione e di successiva ricostruzione dell’immobile è stato approvato dal Comune di Cento e l’immobile è stato ricostruito sotto la direzione lavori dell’arch. Damiano Tedeschi,

che, in quanto responsabile, aveva verificato la corrispondenza dello stato dei luoghi alle dichiarazioni risultanti nella documentazione ed alle leggi all'epoca in vigore.

Inoltre, l'appellante ha evidenziato che la geom. Martina Conventi, sentita dalla GDF in data 30 giugno 2017 (all. 23, pag. 129-130), ha precisato che la richiesta di contributo presentata dal Neri era stata riesaminata facendo applicazione non della disciplina vigente al momento della sua presentazione, ma di quella successiva e più rigorosa vigente al momento del riesame, in violazione del principio *tempus regit actum*.

c) Quanto, infine, al mancato utilizzo del fabbricato per le finalità finanziate (e anzi la sua cessione in vendita), l'appellante ha rivendicato la sua estraneità, trattandosi di scelte riferibili esclusivamente al beneficiario del contributo e utilizzatore prioritario dell'immobile.

Pertanto, l'appellante ha sostenuto che non vi sia colpa alcuna imputabile al Neri, tanto meno nella forma grave.

Ad ogni modo, l'appellante ha rappresentato:

- che l'unico soggetto ad aver tratto vantaggio dalla vicenda era stato il Bersani (e conseguentemente i suoi eredi), beneficiario dei fondi (il Neri avrebbe soltanto avuto una parcella di euro 12.000,00);
- che egli ha avuto un ruolo marginale nella vicenda, essendosi limitato a presentare formalmente e a gestire la pratica di contributo per conto di Romeo Bersani, peraltro in collaborazione con altri professionisti che lo hanno assistito in relazione alle loro specifiche

competenze (oltre al Comune che ha esaminato il progetto);

- che egli si sarebbe fidato delle informazioni fornitegli dal Bersani in ordine allo stato manutentivo dell'immobile e alla sua effettiva utilizzazione prima del sisma. Sarebbe pertanto erroneo l'addebito di responsabilità per il 30% (sarebbe semmai congruo un 5%) e dovrebbe esercitarsi il potere riduttivo dell'addebito;

- che il danno erariale sarebbe soltanto potenziale, in quanto il giudizio risulterebbe ancora pendente dinanzi al Giudice ordinario in relazione alla legittimità o meno del provvedimento di revoca del contributo erogato assunto dal Comune di Cento.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, previa acquisizione del fascicolo di entrambi i giudizi di primo grado:

- di dichiarare l'inesistenza, ovvero in subordine la nullità, della notifica dell'atto di riassunzione, del giudizio avente RG 45211/R e della sentenza impugnata, con conseguente estinzione del procedimento;

- in via subordinata, di accertare nel merito l'assenza di responsabilità per colpa del Neri;

- in via ulteriormente gravata, di rideterminare la quota del danno addebitata al Neri in misura non superiore al 5%, anche tenuto conto del contributo di altri soggetti nella causazione del presunto danno.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge (difensore antistatario).

Con memoria datata 10/9/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che ha replicato ai motivi di appello nei termini

di seguito compendiate.

A) Quanto al motivo inerente l'asserita inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la Procura generale ha evidenziato che la rinuncia al mandato del precedente avvocato De Michele è stata indirizzata esclusivamente a Luigi Neri successivamente all'udienza di discussione della causa del 23/9/2020 e che nel giudizio di appello avverso la prima sentenza n.92/2020 la difesa è stata assunta dall'avv. Ermelinda Neri a seguito di mandato limitato al "giudizio di appello", senza che risulti comunicata l'avvenuta rinuncia del difensore costituito in primo grado.

Detta rinuncia risulta inviata alla segreteria della Sezione giurisdizionale solo all'atto della richiesta di accesso al fascicolo del giudizio riassunto, formulata dall'avv. Neri, nell'agosto del 2023, nei cui allegati figura la corrispondenza intercorsa nel settembre 2020 tra il precedente legale e il sig. Neri.

Infatti, la cancelleria del giudice territoriale ha negato l'invocato accesso rilevando che *"(...) la procura alle liti e la memoria di costituzione allegate alla Sua richiesta di accesso agli atti del giudizio di primo grado fanno riferimento al giudizio celebrato innanzi alla sezione di appello, per il quale questa segreteria non ha competenza. In attesa di ricevere memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato e procura alle liti conferita in Suo favore per i giudizi incardinati presso la sezione giurisdizionale dell'Emilia-Romagna, si ricorda che il Suo assistito può accedere al FOL (fascicolo online) dei giudizi a lui intestati dall'apposita area "servizi online" del sito istituzionale previa*

autenticazione mediante SPID di 2° livello.” (cfr. PEC del 10/08/2023).

Pertanto, secondo il Requirente, in questo “contesto la Procura regionale ha effettuato la notificazione dell’atto di citazione in riassunzione sia all’avvocato costituito nel giudizio in primo grado sia al convenuto personalmente, mediante ufficiale giudiziario con consegna a mani proprie dello stesso. Entrambe le notificazioni sono andate a buon fine”, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna in ordine alla cessazione del mandato difensivo e alla nomina di un nuovo difensore.

Pertanto, ha sostenuto la Procura generale, da un lato, per la Sezione territoriale e per la Procura regionale, il difensore dei Luigi Neri risultava legittimamente essere sempre l’avv. De Michele, non potendo dispiegare alcun effetto estintivo il mandato conferito per il primo giudizio d’appello all’avv. Neri, in quanto non confermato espressamente anche in sede di prosecuzione dell’originario processo (né in precedenza comunicato); dall’altro, il Requirente ha disposto la notifica personale al convenuto, con ciò assicurando massimamente la conoscenza dell’avvenuto riavvio del giudizio.

Pertanto, il motivo di appello sarebbe infondato, sia considerato l’effetto persecutorio del medesimo processo conseguente alla riassunzione derivante da rinvio del giudice d’appello al primo giudice e la perdurante, conseguenziale, validità ed efficacia degli atti e memorie prodotti dalle parti, sia tenuto conto che la notificazione della citazione in riassunzione è avvenuta anche nei riguardi del convenuto personalmente e in mani proprie (d’altra parte, nessuna

violazione del contraddittorio si è determinata in quanto nel precedente giudizio di primo grado il convenuto era costituito con un difensore).

Quanto al sostenuto omesso esame dei documenti e alla carenza di contraddittorio riguardo sulle argomentazioni di Antonella Salvi (nel separato giudizio poi riunito), la Procura ha sostenuto che quest'ultimo è dipeso dal comportamento colpevolmente inerte del Neri, fermo rimanendo che il giudizio sulla Salvi ha comportato il ridimensionamento dell'addebito in capo all'appellante, peraltro formulato a titolo di responsabilità sussidiaria.

Inoltre, la sentenza ha scrutinato separatamente (dedicando specifici approfondimenti argomentativi) le due posizioni, avendo riguardo alle rispettive difese, tra cui, per il Neri, quella relativa al suo limitato apporto causale.

Inoltre, quanto alla memoria prodotta dal Neri nel giudizio di appello, essa riguardava esclusivamente profili processuali senza estendersi al merito della vicenda.

B) Quanto al motivo di appello relativo alla ritenuta insussistenza della colpa grave, la Procura generale ha eccepito come la sentenza gravata abbia debitamente sottolineato gli aspetti di imperizia che hanno connotato l'attività asseverativa e di verifica svolte dal Neri, tanto più incidenti in considerazione che è stato questi a presentare la domanda di finanziamento nell'interesse del Bersani, evidenziando le principali risultanze documentali che smentiscono le affermazioni rese dal Neri nelle attestazioni rese.

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 3 ottobre 2025, le parti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni già articolate in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

[1] Quanto al primo motivo di appello, occorre evidenziare preliminarmente che in atti si rileva una *mail* del 29 settembre 2020 inviata dall'avv. Anna Maria De Michele a Luigi Neri, che conclude con una rinuncia al mandato (*"alla luce di ciò, come le ho già chiarito, non ritengo di poterla più rappresentare"*).

L'appellante ha accluso (all. n.2) all'atto introduttivo del giudizio una pec del 7/9/2023 inviata dall'avv. Anna Maria De Michele (il precedente patrono) all'avvocato Ermelinda Neri (nuovo avvocato), con cui si tramette (*"inoltro"*) precedente pec inviata dall'avv. Anna Maria De Michele alla Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna in data 23/9/2020, relativa alla comunicazione della suddetta rinuncia al mandato.

Dall'esame degli atti emerge che nessuna informazione in proposito sarebbe stata inviata, al tempo, al Pubblico Ministero.

In materia, l'art. 28, comma 5, del codice di giustizia contabile prevede che *"La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato"*.

Analogamente, l'articolo 85 del codice di procedura civile prevede che

“la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

In proposito, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile , sez. III , 18/12/2012 , n. 23324) *“la rinuncia al mandato da parte del procuratore – come la revoca da parte del conferente – è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'antecedente procura generale ad lites, seppure rilasciata per atto pubblico”.*

Con riguardo poi alle notifiche, pare appena il caso di evidenziare che, a norma dell'art. 170 c.p.c. (cfr: art. 125, ultimo comma, disp att. Cpc con riguardo alla notifica della comparsa di riassunzione), cui il codice di giustizia contabile ripetutamente rinvia, *“Dopo la costituzione in giudizio [165, 166 c.p.c.] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito [84 c.p.c.], salvo che la legge disponga altrimenti”.*

Con riguardo al caso di specie, occorre evidenziare che Luigi Neri, successivamente a detta rinuncia al mandato, ha conferito, in data 29 ottobre 2021 (in allegato all'atto di costituzione nel pregresso giudizio di appello), mandato (non congiunto con il precedente legale) all'avv. Ermelinda Neri *“quale difensore e procuratore speciale nel giudizio di appello avente R.G. n. 57603...”*, con specificazione di espresso

mandato anche a “riassumere la causa, proseguirla...”.

Nella procura alle liti si legge altresì che Luigi Neri, unitamente all'avv. Ermelinda Neri, hanno dichiarato di “eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Ermelinda Neri in Roma, via degli Scipioni 268/A e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n.... e alla pec ermelindaneri@ordineavvocatiroma.org”.

Pertanto, la citazione in riassunzione, conseguente alla pregressa sentenza di annullamento con rinvio n. 58/2022 emessa da questa Sezione di appello, avrebbe dovuto esser notificata al procuratore (unico, avendo il precedente patrono rinunciato all'incarico) costituito nel nuovo domicilio eletto.

Per contro, per come emerso in atti, la Procura regionale, in maniera non conforme alle menzionate disposizioni processuali, ha notificato l'atto di riassunzione al precedente legale (che ormai aveva rinunciato al mandato) nonché personalmente al sig. Neri Luigi.

In proposito, la difesa dell'appellante ha innanzitutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. U. sent. n. 3947 del 23/04/1987, il conferimento d'una nuova procura con una nuova elezione di domicilio "necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell'atto".

Inoltre, l'appellante ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo all'ipotesi di notifica presso il procuratore ormai sostituito, ha enunciato il principio per il quale *“la notifica dell'impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il*

mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, atteso che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore"

(cfr. Cass. 13477/12).

Tuttavia, occorre rilevare che la Procura regionale ha altresì notificato l'atto di riassunzione del giudizio, oltre che al precedente legale costituito, anche a Neri Luigi, a mani proprie ex art. 138 cpc, in data 9/5/2022.

In proposito, deve innanzitutto osservarsi che, secondo la giurisprudenza della suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI , 19/10/2017 , n. 24620) "La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a

persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario”.

Analogamente, sempre secondo la Corte di Cassazione (sez. I , 29/10/2015 , n. 22113) *“la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità, non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso, anche se sia stata omessa la formale revoca della dichiarazione di contumacia dell'opposta, erroneamente pronunciata in precedenza ed implicitamente revocata dall'assegnazione di quel termine, perché affetta da nullità derivata o consequenziale”* (cfr: Cassazione civile , sez. trib. , 21/01/2008 , n. 1156).

Trattandosi di nullità (anche considerato che la notifica al difensore costituito costituisce garanzia di qualità tecnica della conseguente difesa) della notifica dell'atto di riassunzione, viene dunque in rilievo il disposto dell'art. 119 del codice di giustizia contabile, che, al comma 1 lett. b, prevede che *“il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado” “quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice”*.

Il successivo comma 3 prevede altresì che *“le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza”*.

Avuto riguardo alla perentorietà di detto termine (nella specie, si tratta di giudizio di appello successivo a precedente giudizio di secondo grado terminato con sentenza di annullamento con rinvio al primo giudice) e tenuto conto della domanda dell'appellato di dichiarare *“l'estinzione del processo a fronte dell'art. 109 c.g.c.”*, pare altresì utile richiamare quanto statuito dalla suprema Corte in materia di retroattività di un secondo annullamento con rinvio, con riferimento per l'appunto ad un giudizio già rimesso al giudice di merito e riassunto mediante atto con notifica nulla.

In particolare, premesso che il procedimento in detta sede prevede la notifica personalmente al convenuto della sentenza di cassazione ex art. 392, comma 2, cpc, la suprema Corte, contemperando sistematicamente le esigenze di tutela del contraddittorio e di conservazione degli atti processuali, ha ritenuto, richiamando precedenti conformi, che *“La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della*

notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392 c.p.c., comma 2 (Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 01/12/1998, Rv. 521308)".

Pertanto e conclusivamente, ritiene il Collegio di dover parzialmente accogliere l'appello ex art. 199, comma 1, lett. b del codice di giustizia contabile, con rimessione degli atti al primo giudice affinché proceda, a seguito di rituale e tempestiva riassunzione, a delibare sul merito della causa, statuendo anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sull'appello proposto da **Luigi NERI** ed iscritto al n. **61202** del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e per l'effetto rimette gli atti, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito, in occasione del quale statuirà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE RELATORE

F.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 05/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria Zotta